



UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORA
VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)
Tel. 0564 616039
www.uc-collindelfiora.it
PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025.
SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO", SOTTOSEZIONE 3.3.
"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE".

Verbale n. 33 del 19/05/2023

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, c.d. legge finanziaria 1998 le pubbliche amministrazioni devono adottare una programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità, come confermato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
- le disposizioni e i parametri in materia di spesa e vincoli per le assunzioni di personale per gli enti non sottoposti al patto di stabilità prevedono che si può esercitare le facoltà assunzionali previste dall'art.1, comma 562 della Legge 27/12/2006 n. 296 (100% della spesa annua dei cessati) rispettando il tetto di spesa sostenuta per la componente spesa di personale nell'anno 2008;
- l'intervenuta normativa di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni del personale non è applicabile alle Unioni di Comuni, che sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 208/2015 a mente del quale *"A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente"*, rispettando il tetto di spesa per la componente spesa di personale nell'anno 2008;
- gli artt. 16 della L.183/2011 e 33 del D.Lgs 165/2001 dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamati:

- l'articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con una ulteriore

semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del già citato d.l. 80/2021;

- il DPR 24 giugno 2022, n. 81 - “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” il quale all’art. 1 prevede che *“Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]”*

- il decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022, in vigore dal 22 settembre 2022, con il quale è stato approvato il *Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*, in attuazione all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021;

Evidenziato che la Sezione n. 3 “Organizzazione e Capitale umano” contiene al suo interno la sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” la quale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare: la capacità assunzionale dell'amministrazione, la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale, le strategie di copertura del fabbisogno, le strategie di formazione del personale e le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale;

Considerato che con deliberazione di GE n. 6 del 01.02.2023 è stato approvato il PIAO 2023/2023 articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 = Scheda anagrafica dell’amministrazione;

Sezione 2 = Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;

- Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza;

Sezione 3 = Organizzazione e capitale umano;

- Sottosezione 3.1 – Struttura organizzativa;
- Sottosezione 3.2 – Organizzazione lavoro agile;
- Sottosezione 3.3 - Piano triennale fabbisogni di personale;

Dato atto che anche il PIAO, come i Piani che al suo interno sono assorbiti, consente di effettuare delle variazioni in ordine ai suoi contenuti, al fine di adeguare dinamicamente, in corso di esercizio, i programmi in esso contenuti e gli obiettivi ed i target fissati alle mutate esigenze dell’Amministrazione;

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre all’esame della Giunta in prossima seduta avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025. Primo Aggiornamento”, con la quale l’organo esecutivo intende procedere ad una variazione del Piano limitatamente alla sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, sottosezione 3.3. “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

Visto l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Considerato che dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di procedere all'assunzione a far data dal 01.10.2023 di n. 1 unità di personale appartenente all'Area degli Istruttori con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie in corso di validità e in subordine mediante concorso pubblico, previo esperimento della mobilità obbligatoria; nonché la

copertura del posto di Funzionario Tecnico a tempo parziale mediante l'avvalimento dell'istituto del c.d. "scavalco d'eccedenza" ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004, per 12 ore settimanali con eventuale estensione a 18 ore settimanali mediante il ricorso all'istituto del c.d. "scavalco condiviso" ai sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni-Enti Locali del 22 gennaio 2004, in caso di assenso dell'Ente di appartenenza ed in subordine mediante concorso pubblico, con decorrenza al 01/06/2023 e scadenza al 31/12/2024.

Verificato, per quanto attiene alle condizioni ed ai vincoli preliminari alle assunzioni, che l'ente ha rispettato gli stessi, come di seguito riassunto:

- con deliberazione di Consiglio n. 28 del 21.12.2022 ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e con deliberazione di Giunta n. 1 del 13.01.2023 ha adottato il PEG 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio n. 2 del 14.04.2023 ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022;
- è stato rispettato il termine previsto dall'art. 13 della legge n. 196/2009 per l'invio dei suddetti documenti contabili alla BDAP entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione;
- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con esito negativo.
- ha rispettato la copertura minima prevista ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di assunzione delle categorie protette (disabili);
- non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario;

Verificato che:

- il limite di spesa di personale relativo all'anno 2008 è pari a € 1.081.194,12, da ridurre di € 188.377,00 relativi al costo equivalente al personale trasferito alla Regione Toscana e che la spesa di personale di cui al c. 557 – art. 1 – L.296/2006 per l'anno 2023 si mantiene, in sede previsionale, in diminuzione rispetto al suddetto valore;
- l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella delibera da assumersi in considerazione dei cospicui resti assunzionali non utilizzati nel quinquennio precedente, non essendosi verificate cessazioni di personale nell'anno 2022;
- che il costo totale per il personale previsto per l'anno 2023, complessivo e comprensivo delle assunzioni programmate per l'anno 2023 stesso, ammonta a complessivi €. 660.060,44 e pertanto, rientra ampiamente entro il limite di cui alla L. 296/2006;
- che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale pari ad €. 20.757,03, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;

Riscontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetta è stato e rimane rispettato anche dopo l'attuazione delle ipotizzate modifiche al piano occupazionale;

Verificato, dai documenti predisposti dall'Ufficio competente, che sono stati rispettati i vincoli di pareggio di bilancio interno nell'anno precedente;

Verificato, altresì, il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le medesime;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art- 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il vigente statuto dell'Ente;

Per tutto quanto sopra argomentato,

ESPRIME

per quanto di propria competenza parere favorevole all'approvazione della deliberazione con oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025. Primo aggiornamento".

Il Revisore Unico

dott. Michele Borrello

Ai fini del rimborso delle spese di trasferta si da atto che il verbale è redatto presso lo studio del revisore in Monterotondo RM